

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 6 AL PRIMO PI PER CORREZIONE CARTOGRAFICA DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 9 DEL 09.03.2017 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SUAP N. 5 AL PRIMO PI - DITTA FIGLINE AGRITURISMO S.P.A.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2017 è stata approvata la "Variante n. 5 al Primo Piano degli Interventi – Variante urbanistica SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012 per ampliamento di una attività turistica a campeggio - Ditta Figline Agriturismo s.p.a. - Pratica edilizia n. 14993/2016";
- con tale deliberazione l'area di proprietà di Figline Agriturismo S.p.A. censita al Foglio 5, mappali 49parte, 50, 54parte, 55parte, 58, 63parte, 68, 113parte, 115parte, 140parte, 144parte, della superficie di mq 24.694 è stata variata da Zona "E - Agricola" a Zona "D6- Strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici, campeggi", in conformità al PAT ratificato con D.G.R. del Veneto n. 1846 del 05.10.2013, che individua tale area in "Ambito di possibile espansione delle strutture di cui all'art. 3.11 delle N.T.A." per la superficie di mq 24.694, ed in linea con il P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015, che classifica l'ambito richiesto parte in "Corridoio ecologico", parte in "Area di connessione naturalistica" ove sono ammessi, nelle aree agricole, cambi d'uso ad esclusivo scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero con finalità di fruizione del territorio circostante, in piena aderenza con la destinazione d'uso dell'area oggetto della variante urbanistica;
- con la medesima deliberazione è stato dato atto che la destinazione di zona E – Agricola dell'area censita al Foglio 5, mappali 49, parte, 54parte, 113parte, 140parte della superficie di mq 5.362 posta a ovest del nuovo ambito classificato come Z.T.O. D6 non verrà variata, affinché l'area boscata ivi presente costituisca permanentemente efficace mitigazione dell'ampliamento della struttura ricettiva all'aperto oggetto della presente deliberazione;
- alla deliberazione di C.C. n. 9/2017 sono stati allegati i seguenti elaborati, predisposti dal Responsabile del Settore Urbanistica arch. Anna Grazi:
  - RELAZIONE
  - ESTRATTI CATASTALI
  - ESTRATTO NORME TECNICHE OPERATIVE
  - TAV. 1 A ESTRATTO ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO COMUNALE – SC. 1:5.000
  - TAV. 2 D ESTRATTO ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SC. 1:2.000;

Considerato che la Tavola 2d – Estratto zonizzazione 1 : 2.000 allegata alla Variante n. 5 al Primo Piano degli Interventi con procedimento SUAP approvata con DCC n. 9 del 09.03.2017, per mero errore materiale, riporta una perimetrazione della nuova Zona D6 non congruente:

- con quanto deliberato espressamente dal Consiglio Comunale;
- con quanto riportato nella Relazione allegata alla Variante;
- con la planimetria contenuta nel fascicolo della documentazione catastale;
- con la Tavola 1a – Estratto zonizzazione 1 : 5.000

Ritenuto che tale incongruenza cartografica, evidentemente dovuta errore meramente materiale in fase di predisposizione del singolo elaborato cartografico, non sia sostanziale e non delegittimi la Variante approvata con la succitata deliberazione consiliare n. 9/2017, in quanto i contenuti della deliberazione e dei relativi allegati dimostrano inequivocabilmente, e coerentemente con la volontà dell'Amministrazione comunale, che la Variante SUAP al PI riguarda esclusivamente la trasformazione di un'area di mq 24.694 da Zona "E - Agricola" a Zona "D6 - Strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici, campeggi", come specificato sia nelle premesse che al punto 4 del deliberato, sia nella Relazione tecnica (punto 5), sia nel fascicolo degli estratti catastali (ove è presente una planimetria che individua le parti di territorio oggetto / non oggetto di variante SUAP), sia nella Tavola 1a – Estratto zonizzazione in scala 1 : 5.000, dove la perimetrazione della Zona D6 non comprende, correttamente e coerentemente con la deliberazione, l'ambito dell'area boscata di mq 5.362;

Ritenuto che comunque sia opportuno correggere l'errore cartografico, meramente materiale, contenuto nella Tavola 2d in scala 1:2.000 sopra menzionata, così da allineare e rendere congruente la cartografia di tale elaborato con i contenuti della deliberazione di C.C. n. 9 del 03.09.2017, e degli altri elaborati già approvati con la medesima deliberazione a farne parte integrante;

Dato atto che restano comunque validi ed efficaci la deliberazione di C.C. n. 9 del 03.09.2017 e i seguenti

elaborati allegati alla medesima:

- RELAZIONE
- ESTRATTI CATASTALI
- ESTRATTO NORME TECNICHE OPERATIVE
- TAV. 1 A ESTRATTO ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO COMUNALE – SC. 1:5.000

Considerato che la 23 aprile 2004, n. 11 non contiene specifiche indicazioni circa le modalità di correzione degli errori cartografici contenuti negli strumenti urbanistici comunali, e che pertanto si ritiene opportuno e necessario procedere con l'adozione e approvazione di una specifica Variante al PI con le modalità di cui all'art. 18 della summenzionata legge regionale;

Visto l'elaborato avente per oggetto "Variante n. 6 al Primo PI per correzione cartografica di errore materiale contenuto nella deliberazione di C.C. n. 9 del 09.03.2017 di approvazione della Variante SUAP n. 5 al Primo PI - Ditta Figline Agriturismo S.p.A." intitolato "TAV. 2 D ESTRATTO ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SC. 1:2.000" datato Luglio 2018, predisposto dal Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Anna Grazi di seguito elencato, con il quale l'ambito di mq 24.694, censito al Foglio 5, mappali 49parte, 50, 54parte, 55parte, 58, 63parte, 68, 113parte, 115parte, 140parte, 144parte, variato da Zona "E - Agricola" a Zona "D6- Strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici, campeggi", viene reso congruente con i contenuti della deliberazione di C.C. n. 9 del 03.09.2017, e degli altri elaborati già approvati con la medesima deliberazione a farne parte integrante, che rimangono invariati e confermati;

Considerato che in sede di deliberazione di C.C. n. 9/2017 sono già stati recepiti tutti i pareri degli enti coinvolti che legittimano la Variante n. 5 al PI con procedimento di Variante urbanistica SUAP approvata con tale atto deliberatorio, che qui si intendono integralmente riportati unitamente a quanto deliberato con tale atto;

Visto l'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. e i., e in particolare quanto disposto dai seguenti commi:

(...)

3. *Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.*

4. *Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.*

(...)

8. *Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.*

Ritenuto di procedere, ai sensi del sopra citato art. 18 della L.R. 11/2004, all'adozione della Variante n. 6 al Primo PI per correzione cartografica di errore materiale contenuto nella deliberazione di C.C. n. 9 del 09.03.2017 di approvazione della Variante SUAP n. 5 al Primo PI - Ditta Figline Agriturismo S.p.A., composto dal seguente elaborato:

- TAV. 2 D ESTRATTO ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SC. 1:2.000 – Luglio 2018

Ritenuto, altresì, che con successivo provvedimento da emanarsi dopo l'approvazione della variante oggetto della presente deliberazione, le tavole del Piano degli Interventi vigente saranno aggiornate recependo e prendendo atto della presente variante e delle altre varianti SUAP e puntuali già approvate e/o in corso di approvazione;

Tutto ciò premesso

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. e in particolare l'art. 18;

Visti gli atti di indirizzo dell'art. 50 della citata L.R. 11/2004;

Visto il PAT – Piano di Assetto del Territorio ratificato con D.G.R. del Veneto n. 1846 del 05.10.2013;

Visto il Primo Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 44 del 28.05.2015;

Vista la Variante n. 5 al Primo Piano degli Interventi – Variante urbanistica SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012 per ampliamento di una attività turistica a campeggio - Ditta Figline Agriturismo s.p.a. - Pratica edilizia n. 14993/2016, approvata con D.C.C. n. 9 del 09.03.2017;

Visto il Secondo Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 13 del 20.04.2017;

Visto il PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015;

Rilevato che gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, e che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.
Consiglieri astenuti	n.
Consiglieri votanti	n.
Maggioranza	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

## DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di richiamare e confermare espressamente i contenuti della deliberazione di C.C. n. 9 del 09.03.2017 con la quale è stata approvata la Variante n. 5 al Primo Piano degli Interventi – Variante urbanistica SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012 per ampliamento di una attività turistica a campeggio - Ditta Figline Agriturismo s.p.a..
3. Di dare atto che con la presente deliberazione si procede a correggere l'errore meramente materiale e non sostanziale contenuto nella cartografia della Tav. 2D allegata alla D.C.C. n. 9 del 09.03.2017, e a rendere congruente tale elaborato con i contenuti di tale deliberazione e dei relativi allegati, che dimostrano inequivocabilmente, e coerentemente con la volontà dell'Amministrazione comunale, che la Variante SUAP al PI approvata con tale deliberazione riguarda esclusivamente la trasformazione di un'area di mq 24.694 da Zona "E - Agricola" a Zona "D6 - Strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici, campeggi", come specificato sia nelle premesse che al punto 4 del deliberato, sia nella Relazione tecnica (punto 5), sia nel fascicolo degli estratti catastali (ove è presente una planimetria che individua le parti di territorio oggetto / non oggetto di variante SUAP), sia nella Tavola 1a – Estratto zonizzazione in scala 1 : 5.000 allegati alla succitata deliberazione n. 9 del 03.09.2017.
4. Di adottare, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 e s.m.i., la Variante n. 6 al Primo PI per correzione cartografica di errore materiale contenuto nella deliberazione di C.C. n. 9 del 09.03.2017 di approvazione della Variante SUAP n. 5 al Primo PI - Ditta Figline Agriturismo S.p.A., composta dall'elaborato datato Luglio 2018 predisposto dal Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Anna Grazi e di seguito elencato:
  - TAV. 2 D ESTRATTO ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE – SC. 1:2.000
4. Di dare atto che restano validi ed efficaci la deliberazione di C.C. n. 9 del 03.09.2017 e i seguenti elaborati allegati alla medesima:
  - RELAZIONE
  - ESTRATTI CATASTALI
  - ESTRATTO NORME TECNICHE OPERATIVE
  - TAV. 1 A ESTRATTO ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO COMUNALE – SC. 1:5.000
5. Di dare atto che in sede di deliberazione di C.C. n. 9/2017 sono già stati recepiti tutti i pareri degli enti coinvolti che legittimano la Variante n. 5 al PI con procedimento di Variante urbanistica SUAP approvata

con tale atto deliberatorio, che qui si intendono integralmente recepiti.

6. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, entro otto giorni dall'adozione della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale, gli elaborati sono depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni presso la segreteria comunale, dando immediata notizia al pubblico dell'eseguito deposito mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e mediante pubblicazione su due quotidiani a tiratura locale.
7. Di stabilire che, con successivo provvedimento da emanarsi dopo l'approvazione della variante oggetto della presente deliberazione, le tavole del Piano degli Interventi vigente saranno aggiornate recependo e prendendo atto della presente variante e delle altre varianti SUAP e puntuali già approvate e/o in corso di approvazione.
8. Di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Comune e, in particolare, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti .....

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così da accelerare i tempi per la pubblicazione dell'avviso di deposito nei termini previsti dalla L.R. 11/2004.